

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 20 novembre 1979

relativa alla conclusione dell'accordo in forma di due scambi di lettere, l'uno concernente l'applicazione provvisoria dell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Svezia concernente talune misure volte a promuovere la riproduzione dei salmoni nel Mar Baltico e l'altro concernente l'applicazione di tale accordo nel 1979

(79/988/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 103,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il 30 marzo 1979 è stato siglato lo scambio di lettere sull'applicazione provvisoria dell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Svezia concernente talune misure di riproduzione delle popolazioni di salmoni nel Mar Baltico a partire dalla data della sua firma;

considerando che la Comunità e la Svezia si sono consultate, secondo la procedura prevista da detto accordo, sulla partecipazione finanziaria della Comunità alle misure adottate dal governo svedese per promuovere nel 1979 la riproduzione delle popolazioni di salmoni nel Mar Baltico;

considerando che, a conclusione di tali consultazioni, le due delegazioni hanno siglato uno scambio di lettere che prevede la partecipazione della Comunità nel 1979 alle suddette misure in ragione di 2 milioni di corone svedesi;

considerando che, per evitare un deterioramento significativo delle riserve di salmone nel Mar Baltico, le misure concernenti la riproduzione devono essere ampliate quanto prima;

considerando che le autorità svedesi hanno già deciso di ampliare alcune misure concernenti la riproduzione nel 1979, nella prospettiva che la Comunità parteciperà al loro costo, come previsto nello scambio di lettere siglato dalle relative delegazioni;

considerando che, sulla base della stessa ipotesi, il governo della Svezia ha anche attribuito alla Comunità un contingente di salmone per il 1979;

considerando che è nell'interesse della Comunità applicare da parte sua l'accordo e gli impegni negoziati per il 1979 il più presto possibile, vale a dire a partire dalla data della firma dell'accordo,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità l'accordo in forma di due scambi di lettere, l'uno concernente l'applicazione provvisoria dell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Svezia concernente talune misure volte a promuovere la riproduzione dei salmoni nel Mar Baltico e l'altro concernente l'applicazione di tale accordo nel 1979.

Il testo di tale accordo è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l'accordo allo scopo di impegnare la Comunità.

Fatto a Bruxelles, addì 20 novembre 1979.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. O'KENNEDY